

**ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA REGOLAMENTAZIONE  
DEL TRANSITO VEICOLARE SU VIA SAN GIOVANNI E VIA G. RUSCA  
NEL QUARTIERE DI RANCATE**

IL MUNICIPIO DI MENDRISIO

- vista la Legge federale sulla circolazione stradale (del 19 dicembre 1958) e l'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (del 5 settembre 1979);
- vista la Legge organica comunale, art. 107 lett. d), che affida al Comune le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale;
- richiamata la limitazione al traffico già in vigore in territorio di Rancate prima dell'aggregazione con Mendrisio volta a limitare il traffico di transito in zone sensibili,

tramite la seguente Ordinanza regola il transito veicolare su Via San Giovanni e Via G. Rusca nel Quartiere di Rancate e

**DISPONE :**

**Art. 1 Norma generale**

Il transito su Via San Giovanni e Via G. Rusca viene limitato per principio ai veicoli, ad eccezione dei velocipedi e ciclomotori, secondo la segnaletica esposta.

Sono riservate le eccezioni indicate all'art. 2.3.

**Art. 2 Deroghe**

Deroghe alla segnaletica che disciplina il transito veicolare su Via San Giovanni e Via G. Rusca (autorizzazioni) possono essere concesse solo in caso di comprovato interesse pubblico o privato.

2.1 Con autorizzazione

Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione di accesso in qualsiasi momento della giornata:

Domiciliati e residenti nel Quartiere di Rancate:

- a) persone domiciliate e residenti, che effettivamente risiedono nel Quartiere.

Ditte e attività economiche commerciali

- b) titolari o responsabili di ditte, attività economiche o commerciali con domicilio professionale nel Quartiere;
- c) titolari o responsabili di ditte, attività economiche o commerciali che dispongono di un magazzino o deposito, quando dimostrano che sussistono le circostanze tali da giustificare il diritto del richiedente.

Sono di principio esclusi i dipendenti.



### Servizi ed enti pubblici

d) responsabili di servizio o enti pubblici, come pure per rispettivi collaboratori, quando dimostrano che sussistono le circostanze tali da giustificare il diritto del richiedente.

#### 2.2 Altri interessati

In casi particolari la Polizia della Città di Mendrisio può concedere autorizzazioni speciali annuali o limitate nel tempo quando le circostanze risultino tali da giustificare un analogo diritto del richiedente.

#### 2.3 Senza autorizzazione

Sono ammessi alla libera circolazione su Via San Giovanni e Via G. Rusca senza permesso speciale i veicoli seguenti, solo per ragioni di servizio:

- della polizia, dei pompieri e del servizio sanitario (pronto soccorso);
- dei servizi e dei picchetti dell'Amministrazione comunale (Ufficio tecnico, AIM);
- del servizio di distribuzione de "La Posta" e dei servizi privati di consegna pacchi o merce;
- del servizio taxi svolto dai concessionari con autorizzazione tipo A della Città di Mendrisio, limitatamente al trasporto di persone da e per il domicilio / residenza.

### **Art. 3 Effetti della deroga**

L'autorizzazione permette al beneficiario, in deroga alla segnaletica, di transitare:

- Via San Giovanni;
- Via G. Rusca da Piazza Santo Stefano.

In generale le deroghe rivestono validità annuale; in casi particolari e quando le circostanze lo giustificano, sono concesse anche per periodi più brevi.

Il Municipio in casi particolari e tenuto conto di altri interessi, può limitare il numero delle autorizzazioni.

### **Art. 4 Autorizzazione**

I veicoli ammessi alla circolazione su Via San Giovanni e Via G. Rusca sulla base delle deroghe di cui all'art. 2, dovranno essere muniti di un'autorizzazione.

L'autorizzazione deve essere esposta in modo ben visibile all'interno del veicolo; per motoveicoli portato sulla persona.

L'autorizzazione non è trasferibile ed è limitata per l'utilizzo di un solo veicolo.

### **Art. 5 Procedura / rimedi di diritto**

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere inoltrata alla Cancelleria del Quartiere di Rancate, previa presentazione della licenza di circolazione di ogni veicolo.

La Polizia della Città di Mendrisio è competente a decidere sul rilascio delle autorizzazioni. Contro la sua decisione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.



Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dall'intimazione.

L'autorizzazione sarà rinnovata automaticamente dalla Polizia della Città di Mendrisio e messa a disposizione presso il Quartiere di Rancate per il ritiro a partire dal 1° dicembre di ogni anno.

Le autorizzazioni non più utilizzate sono da ritornare alla Cancelleria del Quartiere di Rancate o alla Polizia della Città di Mendrisio.

#### **Art. 6 Revoca**

L'autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni momento per motivi di interesse pubblico.

Essa è parimenti revocata qualora i requisiti per il suo rilascio non sono più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

#### **Art. 7 Norme di circolazione / polizia**

La circolazione su Via San Giovanni e Via G. Rusca è disciplinata secondo la segnaletica pubblicata.

Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli organi di polizia a norma della vigente legislazione sulla circolazione stradale.

Il rispetto delle norme di circolazione sono affidate alla Polizia della Città di Mendrisio.

#### **Art. 8 Sanzioni**

Le infrazioni alla presente ordinanza, eccettuate quelle previste dall'art. 7 in materia di circolazione stradale, sono punite dal Municipio con:

- a) la multa;
- b) la revoca dell'autorizzazione.

Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC.

#### **Art. 9 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

### **IL MUNICIPIO**

Adottata con risoluzione municipale no. 2222 del 13 aprile 2010.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 15 aprile al 30 aprile 2010.